

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° luglio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020²,

decreta:

Art. 1³ Oggetto e principi

¹ La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

² Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID-19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

^{2bis} Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.⁴

³ Coinvolge i governi cantionali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.⁵

RU 2020 3835

¹ RS 101

² FF 2020 5797

³ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 6).

⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

⁴ Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

⁵ In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

⁶ Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

Art. 1a⁶

Art. 2⁷

Art. 3⁸

1 e 2 ...

3 ...⁹

4 ...

4bis ...¹⁰

4ter ...¹¹

5 e 6 ...

6bis ...¹²

7 ...

⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

⁷ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

⁸ Salvo il cpv. 7 lett. d, in vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515). Cp. 1 e 2 lett. a–g prorogati sino al 30 lug. 2024 giusta il n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

Art. 3a¹³

Art. 3b¹⁴

Art. 4¹⁵

1 ...¹⁶

2 a 4 ...

Art. 4a¹⁷

Art. 5 e 6¹⁸

Art. 6a¹⁹

Art. 7²⁰

Art. 8²¹

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285; **2021** 2515).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

¹⁵ In vigore sino al 31 dic. 2022, fatto eccezione il cpv. 1 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU **2022** 817; FF **2022** 1549).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

¹⁸ In vigore sino al 31 dic. 2022, prorogati sino al 30 giu. 2024 (RU **2021** 878 II cpv. 2; **2022** 817 II; FF **2021** 2515; **2022** 1549).

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 dal n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU **2021** 153; **2022** 817; FF **2021** 285; **2022** 1549). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU **2021** 527).

²⁰ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2), lett. b sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

²¹ Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giu. 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dic. 2023 (RU **2021** 354; FF **2021** 1093). Gli art. 699ss del CO entrano in vigore il 1° gen. 2023 (RU **2022** 109).

Art. 8a²²**Art. 9** Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzera, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 1889²³ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni²⁴ con riguardo a:

a. e b.²⁵...

c.²⁶ gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

Art. 10²⁷**Art. 11²⁸****Art. 11a²⁹****Art. 11b³⁰****Art. 12³¹****Art. 12a³²** Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

¹ I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantionali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e

²² Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

²³ RS **281.1**

²⁴ RS **220**

²⁵ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

²⁶ In vigore sino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 8).

²⁷ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

²⁸ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 30 apr. 2022, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU **2021** 527).

³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

³¹ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

³² Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2031 (RU **2020** 5821; FF **2020** 7713).

l'erogazione degli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:³⁴

- a. i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

³ I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

⁴ Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

Art. 12b³⁵ Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

¹ a 4 ...

⁵ ...³⁶

⁶ e 7 ...

⁸ Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 1990³⁷ sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.³⁸

³³ RS 831.10

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, cpv. 1-4, 6 e 7 prorogati sino al 30 giu. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 1; FF 2020 7713; 2021 2515).

³⁶ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

³⁷ RS 616.1

³⁸ Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza (RU 2021 354; FF 2021 1093). Nuovo testo giusta il n. I della

9 ...³⁹

Art. 13⁴⁰

Art. 14⁴¹

Art. 15⁴²

Art. 16⁴³

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge del 25 giugno 1982⁴⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.⁴⁵ ...

b.⁴⁶ ...

c.⁴⁷ ...

d.⁴⁸ ...

e.⁴⁹ ...

f. e g.⁵⁰ ...

LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2027 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

³⁹ Introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 30 giu. 2022 (RU **2020** 5821; **2021** 878 II cpv. 1; FF **2020** 7713; **2021** 2515).

⁴¹ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

⁴² In vigore sino al 31 dic. 2022 (art. 21 cpv. 11).

⁴³ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

⁴⁴ RS **837.0**

⁴⁵ In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU **2020** 5821; FF **2020** 7713).

⁴⁷ In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

⁴⁸ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

⁴⁹ In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878 II cpv. 2; FF **2021** 2515).

⁵⁰ Introdotte dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2020** 5821; **2021** 878 II cpv. 2; FF **2020** 7713; **2021** 2515).

h.⁵¹ ...

2 e 3 ...⁵²

Art. 17a⁵³

Art. 17b⁵⁴

Art. 17c⁵⁵

Art. 17d⁵⁶

Art. 18⁵⁷

Art. 19⁵⁸ Esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all'articolo 12.⁵⁹

⁵¹ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁵² Introdotti dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁵³ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU **2020** 5821; **2021** 153, 354, 878 II cpv. 2; FF **2020** 7713; **2021** 285, 1093, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU **2021** 527).

⁵⁴ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi) (RU **2021** 153; FF **2021** 285). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

⁵⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153; FF **2021** 285).

⁵⁶ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU **2021** 153, 878 II cpv. 2; FF **2021** 285, 2515).

⁵⁷ In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

⁵⁸ In vigore sino al 31 dic. 2031 (RU **2021** 878 II cpv. 3; FF **2021** 2515).

⁵⁹ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

Art. 19a⁶⁰**Art. 20** Modifica di un altro atto normativo...⁶¹**Art. 21** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatti salvi i capoversi 3–5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

³ L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

⁴ Gli articoli 1 e 17 lettere a–c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁵ L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

⁶ La durata di validità dell'articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.⁶²

⁷ La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.⁶³

⁸ La durata di validità dell'articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.⁶⁴

⁹ In deroga al capoverso 2, l'articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.⁶⁵

¹⁰ La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.⁶⁶

¹¹ La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.⁶⁷

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).

⁶¹ La mod. può essere consultata alla RU **2020** 3835.

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; **2021** 924; FF **2020** 7713).

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; **2021** 924; FF **2020** 7713).

⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; **2021** 924; FF **2020** 7713).

⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5821; FF **2020** 7713).

⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 (RU **2021** 354; FF **2021** 1093).

⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 878; FF **2021** 2515).